

Ordinanza del DATEC Concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto

(Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, OR- MAp)

Avamprogetto del 2 agosto 2006

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l'articolo 5 dell'ordinanza del 15 dicembre 1995¹ contro l'inquinamento fonico (OIF);

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ Per le macchine e attrezzature che devono essere immesse sul mercato, la presente ordinanza disciplina:

- a. la limitazione preventiva delle emissioni foniche;
- b. la marcatura delle emissioni foniche;
- c. i controlli ulteriori.

² Essa si applica a tutte le macchine e attrezzature (macchine e attrezzature) secondo l'allegato I della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000³, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (direttiva per il rumore delle macchine all'aperto).

³ Non si applica:

- a. a macchine e attrezzature destinate soprattutto al trasporto di merci o persone su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea;

RS

¹ RS **814.41**

² RS **946.51**

³ GU n. L 162/1 del 3/7/2000, modificata dalla direttiva 2005/88/CE del 14/12/2005 (GU n. L 344/44 del 27/12/2005).

2005-.....

-
- b. alle macchine e attrezzature destinate esclusivamente alla difesa del Paese.

Art. 2 Livello di potenza sonora

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *livello di potenza sonora L_{WA}* : il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW secondo le norme SN EN ISO 3744 e SN EN ISO 3746⁴;
- b. *livello di potenza sonora rilevato*: un livello di potenza sonora L_{WA} determinato in base alla procedura di cui all'allegato III della direttiva per il rumore delle macchine all'aperto;
- c. *livello di potenza sonora garantito*: un livello di potenza sonora rilevato L_{WA} che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione.

Art. 3 Immissione in commercio

¹ Per immissione in commercio si intende il trasferimento o la consegna a terzi a titolo oneroso o gratuito di una macchina o di un'attrezzatura a scopo di smercio o uso in Svizzera.

² È considerata immissione in commercio la messa in servizio di macchine e attrezzature in esercizio proprio, nel caso in cui non sia preceduta da alcuna immissione in commercio secondo il capoverso 1.

³ Non è considerato immissione in commercio il trasferimento volto allo svolgimento di esperimenti, alla trasformazione o all'esportazione.

Sezione 2: Immissione in commercio di macchine e attrezzature

Art. 4 Principio

¹ Le macchine e attrezzature possono essere immesse in commercio soltanto se:

- a. è stata effettuata una procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 5;
- b. è allegata loro una dichiarazione di conformità secondo l'articolo 8;

⁴ Tali norme tecniche possono essere consultate presso l'Associazione svizzera di normizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur oppure richieste dietro pagamento all'indirizzo Internet www.snv.ch.

c. sono provviste del marchio L_{WA} di cui all'allegato 6.

² Le macchine e attrezzature di cui all'allegato 1 numero 11 devono inoltre rispettare i valori limite di emissione di cui all'allegato 1 numero 12.

³ Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza spettano al fabbricante e a qualsiasi altra persona che immette in commercio macchine e attrezzature.

Art. 5 Procedura di valutazione della conformità

¹ Per le macchine e attrezzature soggette a valori limite di emissione si applicano le procedure di valutazione della conformità seguenti:

- a. controllo di fabbricazione interno con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici secondo l'allegato 3;
- b. verifica dell'esemplare unico secondo l'allegato 4;
- c. garanzia di qualità totale secondo l'allegato 5.

² Per le macchine e attrezzature non soggette a valori limite di emissione è inoltre applicabile il controllo di fabbricazione interno secondo l'allegato 2.

Art. 6 Documentazione tecnica

¹ La documentazione tecnica deve contenere i dati necessari per la procedura di valutazione della conformità corrispondente.

² Deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese. Può essere redatta in un'altra lingua purché le informazioni necessarie per la sua valutazione siano comunicate in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese.

³ La documentazione tecnica deve poter essere presentata dal fabbricante per dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'attrezzatura. Per fabbricazioni in serie il termine decennale decorre dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Art. 7 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

¹ I laboratori di prova o gli organismi di valutazione della conformità che rilasciano rapporti o certificati in base alla procedura secondo l'articolo 5 devono:

- a. essere accreditati secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁵ (OAccD) sull'accreditamento e sulla designazione;
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di convenzioni internazionali; oppure
- c. essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.

² Chi si riferisce alla documentazione di un organismo diverso da quelli menzionati nel capoverso 1, deve dimostrare in modo credibile che le procedure di prova e di valutazione della conformità applicate e la qualifica sono conformi ai requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).

⁵ RS 946.512

Art. 8 Dichiarazione di conformità

¹ Con la dichiarazione di conformità, il fabbricante dichiara che le macchine e le attrezzature soddisfano i requisiti della presente ordinanza.

² La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.

³ Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. nome e indirizzo del fabbricante;
- b. nome e indirizzo della persona che custodisce la documentazione tecnica;
- c. descrizione della macchina o dell'attrezzatura;
- d. il livello di potenza sonora rilevato per la macchina o l'attrezzatura;
- e. il livello di potenza sonora garantito per la macchina o l'attrezzatura;
- f. la procedura di valutazione della conformità applicata ed eventualmente nome e indirizzo dell'organismo di valutazione della conformità;
- g. la dichiarazione che la macchina o l'attrezzatura soddisfa i requisiti della presente ordinanza;
- h. luogo e data di rilascio della dichiarazione.

⁴ Se la macchina è assoggettata a diverse regolamentazioni, che richiedono una dichiarazione di conformità, può essere rilasciata una sola dichiarazione.

⁵ La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata per dieci anni dal fabbricante a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'attrezzatura. Per fabbricazioni in serie il termine decennale decorre dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare.

⁶ Il fabbricante trasmette all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) una copia della dichiarazione di conformità per ogni tipo di macchina o attrezzatura.

Art. 9 Marcatura

¹ Il fabbricante appone su ogni macchina o attrezzatura il marchio LWA, che deve essere ben visibile, leggibile e indelebile.

² Per le modalità grafiche del marchio è determinante l'allegato 6.

Sezione 3: Esposizioni e presentazioni

Art. 10

Le macchine e attrezzature non conformi alle condizioni per l'immissione sul mercato possono essere esposte e presentate soltanto se una targhetta indica chiaramente che l'adempimento dei requisiti non è stato provato e pertanto non possono essere messe in commercio.

Sezione 4: Controlli ulteriori (sorveglianza del mercato)

Art. 11 Competenza

Per i controlli ulteriori riguardanti le macchine e le attrezzature immesse in commercio è competente l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA).

Art. 12 Compiti e competenze della SUVA

¹ La SUVA esegue il controllo delle macchine e attrezzature immesse in commercio sulla base di campioni prelevati a caso. Essa procede al controllo qualora vi siano indicazioni fondate sulla non conformità di macchine e attrezzature alle prescrizioni della presente ordinanza.

² I controlli comprendono:

- a. l'esame formale volto a stabilire se:
 1. la dichiarazione di conformità è disponibile, e
 2. la macchina o l'attrezzatura è correttamente marcata;
- b. un controllo acustico.

³ Nell'ambito dei controlli ulteriori, la SUVA è autorizzata in particolare a richiedere al fabbricante la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità.

⁴ La SUVA può disporre un controllo delle emissioni foniche se:

- a. il fabbricante non presenta la documentazione richiesta entro il termine stabilito dalla SUVA o presenta una documentazione incompleta;
- b. dalla dichiarazione di conformità non emerge in maniera sufficiente che una macchina o un'attrezzatura soddisfa i requisiti della presente ordinanza; oppure se
- c. sussistono dubbi sulla conformità di una macchina o di un'attrezzatura con la documentazione presentata.

⁵ Le spese del controllo delle emissioni foniche sono a carico del fabbricante.

Art. 13 Provvedimenti

¹ Se una macchina o un'attrezzatura non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, la SUVA informa il fabbricante sul risultato del controllo e lo invita ad esprimere il suo parere entro un termine stabilito.

² Dopodiché, la SUVA ordina gli eventuali provvedimenti necessari mediante una decisione e fissa un termine adeguato da rispettare per il loro adempimento. Essa invia una copia della decisione all'UFAM e al Segretariato di Stato per l'economia (SECO).

³ Se il fabbricante non attua i provvedimenti entro il termine stabilito, la SUVA può in particolare vietare l'immissione in commercio, disporre il ritiro, il sequestro o la confisca della macchina nonché procedere alla pubblicazione dei provvedimenti adottati.

Art. 14 Emolumenti

Il fabbricante è tenuto a versare un tassa per i controlli ulteriori.

Art. 15 Calcolo degli emolumenti

¹ L'emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo.

² La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

Art. 16 Spese

¹ Le spese comprendono, oltre agli esborsi secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2006 (OgeEm), i costi per l'esame tecnico da parte di un servizio accreditato.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 17

¹ La vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza è di competenza dell'UFAM.

² La SUVA redige un rapporto annuale sulla propria attività all'attenzione dell'UFAM.

³ L'UFAM informa periodicamente l'opinione pubblica sull'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Disposizione transitoria

Le macchine e attrezzature possono essere immesse in commercio secondo il diritto previgente fino al 1° maggio 2009.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

....

Firme

⁶ RS 172.041.1

Valori limite di emissione per macchine e attrezzature

1	Macchine e attrezzature soggette a valori limite di emissione
11	Campo di applicazione

N. ⁷ Macchina/Attrezzatura

-
- 03 Montacarichi per materiali da cantiere (azionato da motore a combustione interna)
 - 08 Mezzi di compattazione, solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibro-costipatori
 - 09 Motocompressori (< 350 kW)
 - 10 Martelli demolitori tenuti a mano
 - 12 Argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna)
 - 16 Apripista (< 500 kW)
 - 18 Dumper (< 500 kW)
 - 20 Escavatori idraulici o a funi (< 500kW)
 - 21 Terne (< 500 kW)
 - 23 Motolivellatrici (< 500 kW)
 - 29 Centraline idrauliche
 - 31 Compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500 kW)
 - 32 Tosaerba, escluse:
 - le macchine ad uso agricolo e forestale
 - i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW
 - 33 Tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici
 - 36 Carrelli elevatori, carrelli con motore a combustione interna
 - 36 Carrelli elevatori fuoristrada [carrelli elevatori con carico a sbalzo su ruote per terreni dissestati o impervi (ad esempio cantieri)];
 - 37 Pale cariatrici (< 500 kW)
 - 38 Gru mobili
 - 40 Motozappe
 - 41 Vibrofinitrici senza rasiera ad alta compattazione
 - 45 Gruppi elettrogeni (< 400 kW)
 - 53 Gru a torre
 - 57 Gruppi elettrogeni di saldatura

⁷ I numeri delle macchine e attrezzature si riferiscono ai numeri corrispondenti dell'allegato 1 della Direttiva 2000/14/CE.

Tipo di macchina o attrezzatura	Potenza netta installata P in kW, potenza elettrica P_{el} ⁸ in kW, massa della macchina in kg, ampiezza di taglio L in cm	Livello di potenza sonora L_{WA} in dB/1pW	
		Valori limite di emissione	Valori indicativi ⁹
Mezzi di compattazione (rulli vibranti)	$P \leq 8$	105	
	$8 < P \leq 70$	106	
	$P > 70$	$86 + 11 \lg P$	
Mezzi di compattazione (rulli vibranti azionati a mano, vibrocostipatori)	$P \leq 8$	108	105
	$8 < P \leq 70$	109	106
	$P > 70$	$89 + 11 \lg P$	$86 + 11 \lg P$
Mezzi di compattazione (piastre vibranti)	$P \leq 3$	105	
	$3 \leq P \leq 8$	108	105
	$8 \leq P \leq 70$	109	106
	$P > 70$	$89 + 11 \lg P$	$86 + 11 \lg P$
Terne cingolati	$P \leq 55$	103	
	$P > 55$	$84 + 11 \lg P$	
Pale caricatrici	$P \leq 55$	103	
	$P > 55$	$87 + 11 \lg P$	$84 + 11 \lg P$
Apripista	$P \leq 55$	106	103
	$P > 55$	$87 + 11 \lg P$	$84 + 11 \lg P$
Apripista, pale caricatrici, terne gommate; compattatori di rifiuti con pala caricatrice, gru mobili, mezzi di compattazione (rulli statici), vibrofinitrici, compressori idraulici	$P \leq 55$	101	
	$P > 55$	$82 + 11 \lg P$	
Carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo, vibrofinitrici munite di rasiera a compattazione (semplice)	$P \leq 55$	104	101
	$P > 55$	$85 + 11 \lg P$	$82 + 11 \lg P$

⁸ P_{el} per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante. P_{el} per gruppi elettrogeni: potenza principale conformemente a ISO 8528-1:1993, punto 13.3.2.

⁹ Questi valori non sono vincolanti. Diventeranno eventualmente vincolanti a seguito di una modifica della direttiva 2000/14 e di una successiva modifica della presente ordinanza.

Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe	$P \leq 15$	93	
	$P > 15$	$80 + 11 \lg P$	
Martelli demolitori tenuti a mano	$m \leq 15$	105	
	$15 < m < 30$	$94 + 11 \lg m$	$92 + 11 \lg m$
	$m \geq 30$	$94 + 11 \lg m$	
Gru a torre		$96 + \lg P$	
Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura	$P_{el} \leq 2$	$95 + \lg P_{el}$	
	$2 < P_{el} \leq 10$	$96 + \lg P_{el}$	
	$P_{el} > 10$	$95 + \lg P_{el}$	
Motocompressori	$P \leq 15$	97	
	$P > 15$	$95 + 2 \lg P$	
Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi	$L \leq 50$	96	94
	$50 < L \leq 70$	98	
	$70 < L \leq 120$	100	98
	$L > 120$	105	103

2 Macchine e attrezzature non soggette a valori limite di emissione

N. Macchina/Attrezzatura

- 01 Piattaforme aeree di accesso con motori a combustione interna
- 02 Decespugliatori
- 03 Montacarichi motorizzato per materiali da cantiere
- 04 Sega a nastro per cantieri
- 05 Sega circolare per cantieri
- 06 Motosega a catena portatile
- 07 Veicolo combinato di spurgo
- 08 Mezzi di compattazione ad azione d'urto
- 11 Betoniere
- 12 Argano per cantiere con motore elettrico
- 13 Pompe per cemento e intonacatrici
- 14 Trasportatori a nastro
- 15 Impianti frigoriferi montati su veicoli
- 17 Perforatrici
- 19 Attrezzature per il carico e lo scarico di autobotti e autosili
- 22 Campane per la raccolta del vetro
- 24 Tagliaerba/tagliabordi
- 25 Tagliasiepi
- 26 Spurgatubi ad alta pressione
- 27 Idropulitrici
- 28 Martelli demolitori idraulici
- 30 Tagliasfalto

N. Macchina/Attrezzatura

- 34 Soffiatori di fogliame
- 35 Aspiratori di fogliame
- 36 Carrelli elevatori con motore a combustione interna con una portata massima di 10 tonnellate, esclusi i carrelli elevatori con carico a sbalzo costruiti specificamente per la movimentazione di container
- 39 Contenitori mobili per rifiuti
- 41 Vibrofinitrici con rasiera ad alta compattazione
- 42 Apparecchiature di palificazione
- 43 Posatubi
- 44 Spartineve cingolati
- 45 Gruppi elettrogeni ≥ 400 kW
- 46 Autospazzatrici
- 47 Veicoli per la raccolta di rifiuti
- 48 Frese da asfalto
- 49 Scarificatori
- 50 Trituratrici
- 51 Frese da neve rotative (semoventi, esclusi gli accessori)
- 52 Veicoli per l'aspirazione di reflui
- 54 Scavatrincee
- 55 Autobetoniere
- 56 Motopompe (escluse quelle sommerse)

"Controllo interno di fabbricazione"

- 1 Il "controllo interno di fabbricazione" costituisce la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che le macchine o attrezzature sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza. Il fabbricante appone su ciascuna macchina o attrezzatura il marchio L_{WA} e rilascia una dichiarazione scritta di conformità.
- 2 Il fabbricante predispone la documentazione tecnica. Egli può incaricare un'altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l'indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità.
- 3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine o attrezzature alle prescrizioni della presente ordinanza. Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - nome e indirizzo del fabbricante;
 - descrizione della macchina o attrezzatura;
 - marca;
 - denominazione commerciale;
 - tipo, serie e numeri di identificazione;
 - dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;
 - rinvio alla presente ordinanza;
 - relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate in conformità alle disposizioni della presente ordinanza;
 - strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.
- 4 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché, nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformità delle macchine e attrezzature fabbricate alla documentazione tecnica e alle prescrizioni della presente ordinanza.

“Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici”

- 1 Il “Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici” è la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che le macchine e le attrezzature in questione sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza. Egli appone su ciascuna macchina e attrezzatura il marchio L_{WA} e rilascia una dichiarazione scritta di conformità.
- 2 Il fabbricante predispone la documentazione tecnica. Egli può incaricare un'altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l'indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità.
- 3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine e attrezzature alle prescrizioni della presente ordinanza. Deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - nome e indirizzo del fabbricante;
 - descrizione della macchina o attrezzatura;
 - marca;
 - denominazione commerciale;
 - tipo, serie e numeri di identificazione;
 - dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;
 - rinvio alla presente ordinanza;
 - relazione tecnica sulle misurazioni del rumore condotte sulla macchina o attrezzatura secondo le prescrizioni della presente ordinanza;
 - strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.
- 4 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché, nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformità delle macchine e delle attrezzature fabbricate alla documentazione tecnica e alle prescrizioni della presente ordinanza.
- 5 Valutazione da parte dell'organismo di valutazione della conformità prima della immissione sul mercato.
Il fabbricante presenta copia della documentazione tecnica di sua scelta a un organismo di valutazione della conformità di sua scelta prima che le prime macchine o attrezzature siano immesse sul mercato o rese operative.

Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica, l'organismo di valutazione della conformità informa il fabbricante e, se necessario, esegue, o fa eseguire, le modifiche alla documentazione tecnica, o eventualmente, le prove ritenute necessarie.

Dopo che l'organismo di valutazione della conformità ha elaborato una relazione in cui conferma che la documentazione tecnica soddisfa le prescrizioni della presente ordinanza, il fabbricante può apporre l'indicazione del livello di potenza sonora garantito sulle macchine e attrezzature e redigere una dichiarazione di conformità per la quale si assume completa responsabilità.

6 Valutazione da parte dell'organismo di valutazione della conformità durante la produzione.

Il fabbricante deve coinvolgere l'organismo di valutazione della conformità nella fase produttiva secondo una delle seguenti procedure a scelta del fabbricante stesso:

i) l'organismo di valutazione della conformità effettua controlli periodici per verificare se la macchina o attrezzatura prodotta è ancora conforme alla documentazione tecnica e alle prescrizioni della presente ordinanza.

In particolare, l'organismo di valutazione della conformità concentra la sua attenzione sui punti seguenti:

- marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura;
- rilascio della dichiarazione di conformità;
- strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

Il fabbricante garantisce all'organismo di valutazione della conformità libero accesso a tutta la documentazione interna a supporto di queste procedure, ai risultati effettivi delle verifiche ispettive interne, e, se del caso, alle azioni correttive intraprese.

Solo se i controlli sopra esposti forniscono risultati insoddisfacenti, l'organismo di valutazione della conformità effettua misurazioni delle emissioni acustiche, che a suo giudizio, e secondo la sua esperienza, possono essere semplificate o condotte completamente secondo le prescrizioni esposte nell'allegato III della direttiva CE sulle emissioni acustiche per il tipo di macchina o attrezzatura in esame.

ii) L'organismo di valutazione della conformità esegue, o fa eseguire, prove ad intervalli casuali. Deve essere esaminato un adeguato campione della produzione finale, scelto dall'organismo summenzionato. Si eseguono inoltre misurazioni adeguate delle emissioni acustiche, come definito nell'allegato III della direttiva CE sulle emissioni acustiche, o prove equivalenti per verificare la conformità dei prodotti ai requisiti corrispondenti della presente ordinanza. Il controllo del prodotto include i seguenti aspetti:

- marcatura corretta e completa delle macchine e attrezzature;
- rilascio della dichiarazione di conformità.

iii) Per entrambe le procedure, la frequenza dei controlli sarà definita dall'organismo di valutazione della conformità secondo:

- i risultati delle precedenti ispezioni;
- la necessità di controllare azioni correttive;
- la produzione annuale;
- l'affidabilità generale del fabbricante a mantenere i valori garantiti.

Comunque un controllo completo sarà condotto almeno ogni 3 anni.

Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica o sul rispetto delle prescrizioni durante la produzione, l'organismo di valutazione della conformità informa il fabbricante in merito.

Nei casi in cui le macchine o le attrezzature controllate non siano conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, l'organismo di valutazione della conformità deve informare l'UFAM.

“Verifica dell’esemplare unico”

- 1 La “verifica dell’esemplare unico” è la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che la singola macchina o attrezzatura è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza. Il fabbricante appone su ciascuna macchina o attrezzatura il marchio L_{WA} e rilascia la dichiarazione di conformità.
- 2 La domanda di verifica di un esemplare unico deve essere presentata dal fabbricante a un organismo di valutazione della conformità da lui prescelto.
Tale richiesta deve contenere:
 - nome e indirizzo del fabbricante;
 - dichiarazione scritta che la medesima richiesta non è stata presentata presso un altro organismo di valutazione della conformità;
 - documentazione tecnica conforme alle seguenti prescrizioni:
 - descrizione della macchina o attrezzatura;
 - marca;
 - denominazione commerciale;
 - tipo, serie e numeri di identificazione;
 - dati tecnici necessari ai fini dell’identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell’emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;
 - rinvio alla presente ordinanza.
- 3 L’organismo di valutazione della conformità:
 - verifica se la macchina o l’attrezzatura sono state fabbricate conformemente alla documentazione tecnica;
 - concorda con il fabbricante il luogo dove saranno effettuate le misurazioni dell’emissione sonora;
 - effettua o fa effettuare conformemente alla presente ordinanza le misurazioni dell’emissione sonora necessarie.
- 4 Se le macchine o attrezzature sono conformi ai requisiti della presente ordinanza, l’organismo di valutazione della conformità rilascia al fabbricante un certificato di conformità.
Se l’organismo di valutazione della conformità rifiuta il rilascio di un certificato di conformità, esso deve fornire le ragioni particolareggiate di tale rifiuto.
Il fabbricante custodisce con la documentazione tecnica una copia del certificato di conformità per un periodo di 10 anni dalla data in cui la macchina o l’attrezzatura è stata immessa sul mercato.

“Garanzia di qualità totale”

- 1 La “garanzia di qualità totale” è la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che le macchine e le attrezzature in questione soddisfano i requisiti della presente ordinanza.
Il fabbricante appone su ogni macchina e ogni attrezzatura il marchio L_{WA} e rilascia la dichiarazione scritta di conformità.
- 2 Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, la verifica finale e le prove del prodotto ed è assoggettato alla sorveglianza.
- 3 Sistema di qualità
- 3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità a un organismo di valutazione della conformità di sua scelta.
La domanda contiene le seguenti informazioni minime:
 - tutte le opportune informazioni sulla categoria di prodotti prevista, compresa la documentazione tecnica su tutte le macchine e attrezzature già in fase di progettazione o produzione, che devono contenere le seguenti informazioni minime:
 - nome e indirizzo del fabbricante;
 - descrizione della macchina o attrezzatura;
 - marca;
 - denominazione commerciale;
 - tipo, serie e numeri di identificazione;
 - dati tecnici necessari ai fini dell’identificazione delle macchine e attrezzature e della definizione dell’emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;
 - rinvio alla presente ordinanza;
 - relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate ai sensi delle disposizioni della presente ordinanza;
 - strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e loro relazione con il livello di potenza sonora garantito;
 - una copia della dichiarazione di conformità;
 - la documentazione relativa al sistema di qualità.
- 3.2 Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della presente ordinanza.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure scritte, procedure e istruzioni. La documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire una comprensione univoca delle misure e delle procedu-

re in materia di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali e i rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve in particolare contenere un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti;
- della documentazione tecnica da redigere per ciascun prodotto, che contenga le informazioni minime di cui al numero 3.1 per la documentazione tecnica ivi menzionata;
- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati all'atto della progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria di macchine o attrezzature in questione;
- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che si intendono applicare;
- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- documentazione riguardante la garanzia della qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa ecc.;
- dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3 L'organismo di valutazione della conformità valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2.

Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere acquisito esperienza in materia di valutazione della tecnologia dei prodotti in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante tiene informato l'organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema di qualità sugli eventuali adeguamenti che intende apportare al sistema.


L'organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al numero 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L'organismo di valutazione della conformità comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

-
- 4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo di valutazione della conformità
- 4.1 Scopo della sorveglianza è accertarsi che il fabbricante soddisfi debitamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
- 4.2 Il fabbricante consente all'organismo di valutazione della conformità di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito, e deve fornire tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
 - i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Progettazione" del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;
 - i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Fabbricazione" del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa ecc.
- 4.3 L'organismo di valutazione della conformità svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sulle verifiche effettuate.
- 4.4 Inoltre, l'organismo di valutazione della conformità può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo di valutazione della conformità fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
- 5 Il fabbricante, per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità la seguente documentazione:
- la documentazione di cui al numero 3.1, secondo trattino;
 - gli adattamenti di cui al numero 3.4, capoverso 2;
 - le decisioni e i rapporti dell'organismo di valutazione della conformità di cui al numero 3.4, ultimo capoverso e ai numeri 4.3 e 4.4.
- 6 Ogni organismo di valutazione della conformità comunica agli altri organismi di valutazione della conformità le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

Modello di marchio L_{WA}

- 1 Il marchio consiste nella cifra unica del livello di potenza sonora garantito espresso in dB, nel simbolo " L_{WA} " e in un pittogramma, espressi come segue:



- 2 In caso di ingrandimento o di riduzione dell'indicazione, a seconda delle dimensioni della macchina o attrezzatura, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno di cui sopra. Tuttavia, la dimensione verticale dell'indicazione non dovrebbe essere inferiore a 40 mm.